

# Modifiche Regolamento TOSAP

## CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Sono sostituite le parole “.. n. 566 modificativo di detto D.Lgs.” con le parole “ e successive modifiche ed integrazioni”

### Sostituzione ART. 1 - OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Il presente regolamento si applica a tutte le occupazioni di suolo pubblico che avvengono nel territorio del Comune di Montescudaio.

Per occupazione si intende l'uso individuale dell'area, con esclusione anche parziale, del godimento della stessa da parte della generalità dei cittadini.

Quando nel presente regolamento sono usate le espressioni “suolo pubblico” e “spazio pubblico”, si intendono i luoghi ed il suolo di proprietà pubblica rientranti nel demanio e nel patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata gravati da servitù di pubblico passaggio.

### Introduzione ART. 1 bis – DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE

1. E' vietato occupare il suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sovrastante e sottostante, senza specifica concessione per le occupazioni permanenti, o autorizzazione, per le occupazioni temporanee.
2. Per le occupazioni permanenti l'atto di concessione è emanato dalla Giunta Comunale; per i passi carrabili, la concessione è emanata dal Funzionario Responsabile del Servizio Polizia Municipale, il quale, previo parere del Servizio Tecnico ove necessario, emana anche le autorizzazioni per le occupazioni temporanee di suolo pubblico.
3. La concessione o autorizzazione dovrà essere ritirata dal richiedente prima dell'inizio dell'occupazione. Copia dell'atto di Concessione o autorizzazione sarà inviata al Funzionario Responsabile del Servizio Tributi, per i provvedimenti di competenza
3. Tale concessione o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali e nei singoli casi espressamente previsti dal presente regolamento.

### ART. 2 – introduzione comma 8:

Qualora l'occupazione di suolo pubblico comporti la realizzazione di opere che richiedono l'autorizzazione o la concessione edilizia, la domanda relativa alla concessione o autorizzazione per l'occupazione dovrà contenere sia l'istanza volta ad ottenere il provvedimento autorizzativo edilizio, sia la documentazione tecnica necessaria, così individuata:

- a) grafici rappresentativi dello stato attuale e modificato;
- b) documentazione fotografica del luogo;
- c) relazione tecnica relativa ai materiali e alle caratteristiche dell'installazione.

Entro 35 giorni, nel caso in cui sia necessaria l'autorizzazione edilizia, o 90 giorni nel caso in cui sia necessaria la concessione edilizia, l'istruttoria edilizia è compiuta e la pratica verrà inviata al servizio competente per la concessione dell'occupazione.

Entro 10 giorni dal termine dell'ultima istruttoria necessaria, i due provvedimenti autorizzatori verranno emanati separatamente o congiuntamente, con la firma dei relativi Funzionari Responsabili.

Nel caso in cui venga richiesta, e possa essere rilasciata un'autorizzazione temporanea di suolo pubblico, le opere da realizzare debbono essere facilmente rimovibili.

**ART 5** – sono inserite all'inizio del comma 4:  
Con esclusione dei casi di cui all'art. 2, comma 8,...

## **CAP II**

### **DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA**

Sono sostituite alle parole “.. e del D. Lgs n. 566 del 28.12.1993.” le seguenti parole “e successive modifiche ed integrazioni”.

#### **ART. 17 - DURATA DELL'OCCUPAZIONE**

Al comma 1 lettera a) è soppresso “ e/o autorizzazione”

#### **ART. 20 - PASSI CARRABILI**

Al comma 1 sono sostituite le parole “..del marciapiede” con “di un metro lineare convenzionale”  
E' soppresso il comma 2.

#### **ART. 22 – DISTRIBUTORI DI CARBURANTE**

Al comma 6 sono sostituite le parole “..di cui all'art. 6..” con “.. di cui all'art. 18 del presente regolamento”.

#### **ART. 25 – OCCUPAZIONI SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO – CASI PARTICOLARI**

Il comma 1 è interamente sostituito dal presente:

1. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da parte di aziende di erogazione di pubblici servizi e di quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa è determinata forfettariamente, moltiplicando il numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di euro 0,77 per utenza, ed in ogni caso non può essere inferiore ad euro 516,46 per anno. Gli importi di cui sopra sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi di consumo, rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce la tassa. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce la tassa..

Il comma due è soppresso

#### **ART. 27 – RIDUZIONI DELLA TASSA PERMANENTE**

~~Il comma 1, punto 1), è sostituito interamente dal seguente:~~

1) Ai sensi dell'art. 42 comma 5, le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.

Al comma 1, punto 5), le parole “dal comma 2 dell'art. 20” sono sostituite con “dall'art. 20”.

Al comma 1, punto 6) le parole “art. 44, comma 7” è sostituito da “art. 44, comma 8”;

“..del regolamento e regolamento” sono soppressese parole “e regolamento”;

“..ad apposita concessione e/o autorizzazione” sono sopresse le parole “..e/o autorizzazione”.

#### **ART. 29 – RIDUZIONE DELLA TASSA TEMPORANEA**

Al comma 1, alle parole “- comma 5 ed art. 42 comma 5, sono soppresse le parole “art. 42 comma 5”

E' aggiunto il comma 2. : Ai sensi dell'art. 42 comma 5, le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.

#### **ART. 30 – ESENZIONE DALLA TASSA**

Al comma 2 sono aggiunte le lettere f) e g):

f) Le occupazioni per la raccolta di firme ed iniziative, anche per più giorni, che tendano all'esercizio dei diritti di democrazia diretta.

g) Sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

#### **ART. 31 – ESCLUSIONE DALLA TASSA**

Il comma 3 è così sostituito: La tassa non si applica ai semplici accessi carrabili o pedonali, non segnalati da apposito cartello di divieto di sosta, quando siano posti a filo con il manto stradale e manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

#### **ART.32 – SANZIONI**

Il comma 1 è sostituito interamente dal seguente:

- Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 507/93 e di cui ai D. Lgs. 471-472-473 del 18.12.1997.

E' soppreso il comma 2.

#### **ART. 33 – VERSAMENTO DELLA TASSA**

Al comma 3 sono soppresse le parole “con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore”.

E' introdotto l' **ART. 35 BIS – FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Il Funzionario Responsabile della Tassa è individuato nel Funzionario Responsabile del Servizio Tributi che di fatto gestisce la tassazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Il Funzionario designato svolge le seguenti funzioni:

provvede all'organizzazione e gestione della tassa, sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.